



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 26.06.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Accordo Quadro per somministrazione a tempo determinato – Personale in somministrazione per temporanee esigenze dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila. Proroga annualità 2018.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Richiamata la Determinazione congiunta n. 8 del 26.10.2016 con la quale è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di durata biennale, rinnovabile di un anno dell'importo complessivo di € 9.500.000,00;

Richiamata la Determinazione congiunta n. 11 del 22.11.2016 con la quale, nelle more della conclusione della procedura aperta indetta dagli Uffici Speciali con Determinazione congiunta n. 8 del 26 ottobre 2016, si è proceduto alla proroga tecnica del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte della Società Obiettivo Lavoro fino al 15 aprile 2017;

Richiamata la Determinazione congiunta n. 1 del 28.02.2017 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore di Randstad Italia s.p.a. con sede in via R. Lepetit n. 8/10, 20124 Milano CF e P.I. 12730090151 che ha ottenuto un punteggio complessivo (tecnico ed economico) di 98,553 punti;

Richiamata la Determinazione congiunta n. 2 del 12.04.2017 con la quale, accertata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione congiunta n. 1 del 28.02.2017, a favore di Randstad Italia s.p.a., si è disposta la stipula dell'Accordo Quadro per la fornitura del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato";

Dato atto che l'oggetto dell'appalto è la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante conclusione di contratti individuali di lavoro del personale appartenente alle categorie del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali, al fine di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio;

Richiamato l'Accordo Quadro con Randstad Italia s.p.a., sottoscritto in data 12.04.2017, della durata di 24 mesi rinnovabile di ulteriori 12 mesi, il quale disciplina i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalle Parti;

Dato atto che l'accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze di servizio degli Uffici Speciali, ma solo il loro prezzo e tipologia;

Dato atto altresì che con l'operatore economico sottoscrittore dell'accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo, specifici contratti di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla agenzia aggiudicataria e che l'importo dell'accordo quadro e, quindi, la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 9.500.000,00 (IVA esclusa);



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Dato atto che in esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con l'accordo quadro, l'agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta della Stazione Appaltante, una o più somministrazioni singole o plurime;

Richiamata la Determinazione n. 130 del 12.04.2017 con la quale sono state richieste in somministrazione unità di personale per le esigenze dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila e per le esigenze dell'Ufficio Centralizzato Espropri;

Richiamata la determinazione n. 507 del 19.12.2017 con la quale è stata disposta la proroga della somministrazione delle unità di personale in servizio presso l'Ufficio Centralizzato Espropri fino al 31 dicembre 2018, l'integrazione delle due unità di personale da attribuire all'UCE, nonché la proroga della somministrazione delle unità di personale in servizio presso l'USRA fino al 30 giugno 2018;

Dato atto della imminente scadenza della somministrazione del personale in servizio presso USRA, fissata al prossimo 30 giugno 2018;

Considerato che allo stato attuale persistono le condizioni e ricorrono i presupposti per il ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato i quali devono essere individuati "nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore", da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore caratterizzate dalla temporaneità dell'esigenza;

Ritenuto quindi di attivare le necessarie procedure amministrative per la fornitura in somministrazione di personale secondo le esigenze già manifestate o che si renderanno evidenti nel prosieguo;

Ritenuto pertanto chiedere la proroga della somministrazione delle unità di personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila fino al 31 dicembre 2018;

Ritenuto di impegnare la somma di € 443.000,00 per un periodo di sei mesi;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede come di seguito dettagliato:

- quanto ad € 425.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 69/2017, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'USRA, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto ad € 18.000,00 a valere sulle risorse di cui alla deliberazione del CIPE 69/2017 relative alle spese di funzionamento per l'annualità 2018;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni di cui in premessa, costituenti tutte presupposto di legittimità e merito del presente provvedimento;
2. di richiamare l'Accordo Quadro con Randstad Italia s.p.a., sottoscritto in data 12.04.2017, della durata di 24 mesi rinnovabile di ulteriori 12 mesi, il quale disciplina i contratti di



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

somministrazione di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalle Parti;

3. di dare atto che ricorrono i presupposti per il ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato i quali devono essere individuati “nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore caratterizzate dalla temporaneità dell’esigenza;
4. di chiedere la proroga della somministrazione delle unità di personale in servizio presso l’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila fino al 31 dicembre 2018;
5. di impegnare la somma di € 443.000,00 per un periodo di sei mesi;
10. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede come di seguito dettagliato:
 - quanto ad € 425.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 69/2017, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all’USRA, che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto ad € 18.000,00 a valere sulle risorse di cui alla deliberazione del CIPE 69/2017 relative alle spese di funzionamento per l’annualità 2018;
10. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale.

L'Aquila, 26 giugno 2018

Il Dirigente dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila
Dott. Giovanni Francesco Lucarelli



Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila
Ing. Raniero Fabrizi